

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3850

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BASLINI**

*Presentata l'11 gennaio 1983*

Norme per la sospensione degli accertamenti tributari da parte degli uffici delle imposte sui redditi e degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto fino al 15 marzo 1983

ONOREVOLI COLLEGHI! — La produzione normativa in campo fiscale negli ultimi tempi ha assunto caratteri abbastanza complessi, con leggi molto spesso lacunose e fonti quindi di notevole contenzioso e di grande disagio per i cittadini.

Il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, non viene meno a tale caratteristica, poiché in alcune sue parti discrimina cittadini aventi gli stessi diritti e le stesse aspettative.

Discutibile innanzitutto è la sua *ratio*, poiché mette sullo stesso piano cittadini che hanno adempiuto onestamente i loro doveri nei confronti del fisco e cittadini che invece sono venuti meno ad essi.

L'aspetto paradossale però è costituito dal fatto che tale normativa crea delle discriminazioni perfino all'interno della se-

conda categoria, di quelli cioè che vogliono mettersi in regola con il fisco, stabilendo la possibilità, da parte degli uffici dell'imposta sui redditi e degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di poter continuare ad accertare i redditi anche nel periodo di tempo stabilito per la presentazione della domanda di condono.

Tale provvedimento, che non era previsto nel decreto-legge ed è stato introdotto dalla legge di conversione, dà alla amministrazione tributaria un'ampia discrezionalità ispettiva che però discrimina i contribuenti a seconda che abbiano o meno ricevuto l'accertamento. Si verifica così la paradossale e ingiusta situazione del cittadino che in mancanza dell'accertamento beneficia della definizione automatica con maggiorazione, di quanto dichiarato, secondo la percentuale stabilita dalla legge stessa, e del cittadino che ve-

de il condono legato all'accertamento effettuato, i cui risultati molto spesso sono di considerevole entità.

Una disparità di trattamento questa che non trova giustificazione alcuna né da un punto di vista morale né da un punto di vista pratico.

È indispensabile pertanto porre un limite alla discrezionalità di intervento degli uffici fiscali, stabilendo che gli accertamenti sono sospesi fino al termine del 15 marzo 1983 (articolo 1), e che sono nulli gli accertamenti effettuati tra il 30 giugno ed il 15 marzo 1983 (articolo 2).

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli uffici delle imposte sui redditi e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, per consentire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, prorogate con il decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, sospendono gli accertamenti fino al 15 marzo 1983.

### ART. 2.

Sono nulli gli accertamenti di cui all'articolo precedente già effettuati nel periodo compreso tra il 30 giugno 1982 ed il 15 marzo 1983.